



Assinform

STATUTO

2016



Assinform

STATUTO

TITOLO I Profilo organizzativo

Art. 1

Denominazione, missione e obiettivi

1. L'Associazione Italiana per l'Information Technology, in forma abbreviata Assinform, con sede legale in Milano e sedi operative in Milano e Roma, è l'Associazione delle imprese del settore dell'informatica, così come identificato dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.
2. Assinform è associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.
3. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

4. Assinform è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

5. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema Confindustria realizza la sua missione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

6. L'azione di Assinform è volta a:

- a) promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione e di una economia digitale a vantaggio della qualità della vita dei cittadini, dell'efficienza delle imprese e dei processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni;
- b) valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e relative al settore rappresentato;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e *partnership* con soggetti esterni;
- d) erogare, con gli *standard* qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) stabilire un'interlocuzione con la base associativa, dotandosi degli strumenti per una efficace comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2

Scopi e attività istituzionali

1. Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in linea alla propria missione, Assinform persegue i seguenti scopi:

- a) tutela a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, legale e tributario rappresentando, i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché con la Federazione di riferimento e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assistenza in materia sindacale e del lavoro per gli associati che ne diano delega;
- c) promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore rappresentato per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione e/o lo sviluppo di tecnologie, di servizi e soluzioni, la produzione e/o l'integrazione di beni e servizi, l'innovazione organizzativa e/o commerciale e/o distributiva, la consulenza e la formazione, i contenuti;
- d) supporto all'internazionalizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- e) informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
- f) svolgimento della vita associativa interna, assicurando il rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema confederale e coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale di Confindustria;
- g) organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
- h) diffusione della cultura e delle competenze per lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'IT, anche attraverso specifiche iniziative a carattere formativo.

2. Assinform può aderire ad organizzazioni ed enti senza fini di lucro nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località in Italia e/o all'estero, dandone comunicazione a Confindustria. Può designare propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni dove sia richiesta o utile la rappresentanza del settore IT.

3. Assinform non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

4. Assinform ha la facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che sia rispondente e coerente con i propri scopi istituzionali.

Art. 3

Organizzazione

1. L'Associazione è articolata secondo le Aree di attività che rispecchiano le sfere di interesse dei soci.

2. Le Aree di attività sono individuate dal Consiglio Generale d'intesa con il Presidente.

TITOLO II

Soci

Art. 4

Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

1. Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assinform, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assinform, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui al comma 1 nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

3. In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono anche ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento anche con gli Associati di territorio del sistema ovvero mediante partecipazione diretta a Assinform di questi ultimi in rappresentanza collettiva delle proprie articolazioni merceologiche interne per i settori di riferimento dell'Associazione.

4. Possono inoltre aderire a Assinform in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

5. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

6. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Assinform e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 5

Rapporto associativo

1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'organizzazione o dell'associazione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. La domanda, previa istruttoria da parte del Collegio speciale dei Probiviri in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità, affidabilità, richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema, è sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale.

3. Contro la delibera del Consiglio Generale può essere presentato ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

4. Le modalità relative alle domande di adesione e il loro perfezionamento, nonché quelle di impugnazione delle decisioni ad esse riferite sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

5. Il rapporto associativo decorre dalla data di accoglimento della domanda di adesione. Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno sei mesi, ossia entro il 30 giugno.

6. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

7. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimenti giudiziari nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

8. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

9. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 6

Diritti e doveri

1. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

2. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Assinform e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria. Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

3. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

4. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Assinform ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.

5. In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui sono chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Assinform ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di *business* aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

6. I soci effettivi non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 7 *Sanzioni*

1. E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

2. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO III *Governance*

Art. 8 *Organi associativi*

1. Sono organi di Assinform:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente e i Vice Presidenti;
 - e) i Proviviri;
 - f) i Revisori contabili.

Art. 9 *Assemblea*

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Partecipano anche i rappresentanti dei soci aggregati.

2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Proviviri, i Revisori contabili e il Direttore Generale.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio consuntivo, di quello preventivo e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi e statutari necessari.

4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

5. I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

6. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento, nonché per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

7. I soci non in regola con gli obblighi di cui al comma 1 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento. I soci morosi possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

8. I voti sono attribuiti in base ai contributi versati rapportati al periodo di adesione effettiva.

9. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio sono calcolati secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun socio dispone nell'Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione dei contributi associativi di sua spettanza;
- b) per l'assegnazione del numero dei voti, viene calcolato un *quorum* dividendo per mille l'ammontare complessivo dei contributi associativi e assegnando a ciascun socio un voto per ogni *quorum* o sua frazione superiore alla metà;
- c) per i conteggi di cui alle lettere a) e b), si fa riferimento ai contributi calcolati per l'anno corrente ovvero, nel caso tale dato non sia integralmente disponibile, a quelli versati per l'anno precedente;
- d) nessun socio può avere più del trenta per cento dei voti spettanti a tutti i soci e ogni associato dispone comunque di almeno un voto.

10. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

11. Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;

- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
- f) modificare lo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

12. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio viene trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10 *Consiglio Generale*

1. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) l'ultimo *Past President*, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- d) trenta componenti, eletti dall'Assemblea, di cui:
 - 1) dodici appartenenti alla fascia contributiva alta;
 - 2) nove appartenenti alla fascia contributiva media;
 - 3) nove appartenenti alla fascia contributiva base;
- e) tre componenti nominati direttamente dal Presidente che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo.

2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno. I componenti dell'*Advisory Board* intervengono alle riunioni del Consiglio Generale in relazione del contributo che possono assicurare rispetto ai temi all'ordine del giorno.

3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

4. Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi.

5. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

6. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
- b) individuare le Aree di attività di cui all'articolo 3, verificandone periodicamente la corrispondenza alle sfere di interesse dei soci;
- c) identificare i Presidenti delle Aree di attività, componenti dell'*Advisory Board*, d'intesa con il Presidente;
- d) definire l'articolazione delle fasce contributive ed i relativi importi caratteristici, per assicurare nel Consiglio Generale la presenza adeguata ed equilibrata della base associativa;
- e) curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- f) avanzare le direttive per accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- g) esprimersi sulle questioni di politica economica ed industriale di interesse dell'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- h) approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- i) predisporre per la successiva deliberazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
- j) esprimere le direttive generali per il Consiglio di Presidenza relative a atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione e che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea;
- k) assumere decisioni sull'accoglimento delle domande di adesione;
- l) sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;

- m) approvare e modificare il Regolamento e le direttive di attuazione dello Statuto e gli altri eventuali Regolamenti;
- n) determinare le sanzioni;
- o) specificare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- p) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione.

Art. 11

Consiglio di Presidenza

1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, i Vice Presidenti. L'ultimo *Past President* partecipa come invitato.
2. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.
4. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
5. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
 - a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
 - b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
 - c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
 - d) istituire eventuali Progetti, Commissioni e Gruppi tecnici;
 - e) individuare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
 - f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- h) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 12

Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente è eletto per un quadriennio dall'Assemblea ordinaria in anno dispari, su proposta del Consiglio Generale, senza possibilità al termine del mandato di immediata rielezione.

2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione previa consultazione dei soci.

3. Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito di giudizi in cui sia coinvolta l'Associazione;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nell'ambito del *budget* annuale approvato dall'Assemblea e può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei programmi approvati dagli Organi associativi.

5. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione. Il Presidente sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza, dei componenti del Consiglio Generale e del Direttore Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o

singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni, conferendo procure generali per specifiche categorie di atti e deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

6. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di cinque di cui uno eletto in rappresentanza del territorio.

7. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano d'età.

8. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

9. In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi complessivi per il proprio mandato, il programma di attività per la durata del mandato e propone i nomi dei Vice Presidenti. Il Consiglio Generale approva il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, tra i quali quello chiamato ad esercitare le funzioni di Vice Presidente Vicario, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta dei Vice Presidenti e le rispettive deleghe riguardanti le tematiche identificate prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

10. I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un mandato. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

11. Nel caso in cui venga a mancare un Vice Presidente, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina del sostituto. Il Vice Presidente così nominato rimane in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Art. 13

Commissione di designazione

1. La Commissione di designazione dei candidati a Presidente è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i *Past President*.
2. La Commissione di designazione si insedia tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e riguardano un'ampia, qualificata e rappresentativa quantità di soci.
4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con i Probiviri il profilo personale e professionale.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare la manifestazione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20 per cento dei voti assembleari.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni medesime, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
7. Per acquisire lo *status* di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
8. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e

delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Qualora la proposta venga respinta dall'Assemblea, si ripete la procedura di designazione.

9. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 14

Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri sono sei. L'Organo collegiale dei Revisori contabili è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente. Almeno un Revisore effettivo ed il supplente hanno la qualifica di Revisore contabile iscritto nel ruolo dei Revisori legali.
3. Entrambi gli organi sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.
4. I Probiviri e i Revisori contabili sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
5. La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra Organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
7. Spetta a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
8. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo

previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

9. All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

10. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

11. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

12. L'Organo collegiale dei Revisori contabili è presieduto dal Revisore contabile che in sede di elezione da parte dell'Assemblea ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. I Revisori contabili vigilano sull'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Associazione nonché sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

14. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

15. I Revisori contabili riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.

TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 15 *Advisory Board*

1. L'*Advisory Board* è composto dai Presidenti delle Aree di attività di cui all'articolo 3, individuati dal Consiglio Generale, d'intesa con il Presidente.

2. Nel caso in cui un Presidente di Area cessi dall'incarico durante il mandato, egli è sostituito dal Consiglio Generale, d'intesa con il Presidente, e il sostituto rimane in carica sino alla normale scadenza del mandato.

3. I componenti dell'*Advisory Board* sono invitati, di volta in volta, a partecipare, tutti o in parte, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, in ragione del contributo che possono assicurare rispetto ai temi all'ordine del giorno.

Art. 16

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

2. E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

3. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi, provvedendo anche agli atti formali necessari per il funzionamento dell'Associazione stessa.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, svolgendo le funzioni di Segretario.

TITOLO V

Fondo comune e bilanci

Art. 17

Fondo comune

1. Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione;
- b) avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c) investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;

- f) somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato;
- g) erogazioni o lasciti a favore di Assinform.

2. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

3. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 18

Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relativa delibera contributiva sono redatti per ciascun anno solare.
3. Il bilancio consuntivo è composto da rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili, è approvato dal Consiglio Generale ed è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.
5. Il bilancio consuntivo dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di revisione da parte di società di revisione esterne.
6. Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili venti giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

7. Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

8. Il bilancio consuntivo, redatto in applicazione delle norme confederali in materia, è trasmesso a Confindustria.

TITOLO VI

Modificazioni statutarie e scioglimento

Art. 19

Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la metà più uno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

2. In casi particolari il Presidente, su proposta del Consiglio Generale, indice il *referendum* tra i soci per sottoporre agli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci. Con l'atto di indizione del *referendum* è indicato il giorno, l'ora, il luogo dello svolgimento della consultazione referendaria. Tra la data di indizione e quella di svolgimento del *referendum* devono decorrere almeno venti giorni. Sono nominati due scrutatori per lo scrutinio.

3. Ai soci che in sede di votazione in Assemblea o di *referendum* abbiano dissentito dalle modificazioni adottate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

1. Quando venga domandata lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, la relativa proposta deve essere deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta che rappresenti almeno 15 per cento della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. La proposta è sottoposta per la deliberazione all'Assemblea.

2. L'Assemblea, da convocarsi con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento delibera validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

3. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

1. In sede di prima applicazione, al fine di dare attuazione alle disposizioni statutarie approvate dall'Assemblea dei soci del 6 giugno 2016 le fasce contributive di cui all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), sono così determinate:

- a*) fascia alta oltre euro 25.000;
- b*) fascia media minore o uguale a euro 25.000 e maggiore o uguale a euro 9.000;
- c*) fascia base minore di euro 9.000.

2. L'Assemblea elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale sulla base di tre distinte liste di candidature definite in ragione dei contributi associativi di spettanza di ciascun socio in regola con i versamenti. Le liste di candidature per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale sono aperte a tutti i soci appartenenti alla relativa fascia. Ogni socio vota per i componenti relativi alla lista della fascia di appartenenza ed esprime preferenze fino al massimo dei due terzi dei seggi disponibili della lista corrispondente alla sua quota

contributiva. Per l'elezione dei Probiviri ciascun socio può esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei seggi disponibili. Per l'elezione dei Revisori contabili ciascun socio può votare per non più di due candidati.

II.

1. Il Comitato di Presidenza in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea dei soci del 6 giugno 2016, assume la denominazione di Consiglio di Presidenza e rimane in carica fino alla normale scadenza. I Presidenti delle Aree del Comitato di Presidenza sono anche componenti dell'*Advisory Board*.

III.

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci il 6 giugno 2016, entra immediatamente in vigore e contemporaneamente perde efficacia il precedente Statuto.